

**CONTRATTO QUADRO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
NAZIONALE A PREZZO FISSO CON CONSEGNA SU MTE**

Tra

Acquirente Unico S.p.A., società interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ex articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito “**D.Lgs. n. 79/99**”), con sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 72 - 00197 Roma - Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346, in persona del Prof. R. Giuseppe Moles in qualità di Amministratore Delegato (di seguito l’“**Acquirente**”);

e

La società
con sede legale in
Via.....
e sede operativa in.....
Via.....
P.IVA.....C.F.....
in persona di.....
munito di idonei poteri in forza di (di seguito il “**Fornitore**”);
di seguito l’Acquirente e il Fornitore congiuntamente le“**Parti**” e ciascuna di esse la “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- A. la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (già Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.) è partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana;
- B. in data 12 novembre 1999 il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., in attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 79/99, ha costituito la società Acquirente Unico S.p.A., della quale detiene il 100% del capitale sociale;
- C. l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125, stabilisce che la funzione di approvvigionamento per i clienti finali domestici non riforniti sul mercato libero è svolta dall’Acquirente Unico S.p.A. di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 79/99, e che le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela;
- D. l’Acquirente è un cliente grossista di cui all’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99;

- E. L'articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, j stabilisce che Acquirente Unico svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica;
- F. L'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60, ha novellato l'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210 stabilendo che:
1. la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di maggior tutela e la società Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'ARERA;
 2. Acquirente Unico S.p.A. svolge la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la stipulazione di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima;
- G. La Deliberazione ARERA 8 aprile 155/2025/r/eel ha stabilito che:
1. Acquirente Unico possa approvvigionare all'ingrosso l'energia elettrica destinata ai clienti domestici vulnerabili nel servizio di maggior tutela, diversificando i propri strumenti di approvvigionamento fra prodotti a termine (inclusi contratti bilaterali fisici e contratti alle differenze a due vie come strumenti di copertura) e prodotti a pronti, tenendo conto dell'evoluzione attesa del fabbisogno per il servizio di maggior tutela e, successivamente, del servizio di tutela della vulnerabilità;
 2. i contratti bilaterali e i contratti alle differenze a due vie di cui al precedente alinea prevedano la consegna in Italia e un prezzo non superiore alla quotazione dei prodotti a termine di analoga durata con consegna in Italia quotati sulle piattaforme operate da gestori esteri;
- H. con il presente accordo, l'Acquirente intende approvvigionarsi di energia elettrica, al fine di assolvere ai compiti ad esso affidati ai sensi della normativa sopra richiamata.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1.

Premesse e Contratti Individuali

- 1.1 Le premesse formano parte integrante del presente contratto quadro (di seguito il “**Contratto Quadro**”).
- 1.2 Il presente Contratto Quadro disciplina i rapporti che intercorreranno fra le Parti relativamente agli acquisti di energia elettrica che potranno essere conclusi, a seguito delle procedure di selezione di fornitori che verranno poste in essere da AU, mediante la sottoscrizione dei

contratti individuali, di volta in volta pubblicati nell'Avviso (di seguito i “**Contratti Individuali**”); un facsimile di Contratto Individuale è qui allegato come Allegato 1.

- 1.3 Il Contratto Quadro e ciascun Contratto Individuale costituiscono un unico contratto tra le Parti (di seguito il “**Contratto**”) e le Parti non avrebbero concluso i Contratti Individuali ove fosse stato altrimenti.
- 1.4 Il Fornitore dichiara e garantisce di essere abilitato ad operare sul MTE e di disporre degli strumenti necessari per l'adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Contratto.

Articolo 2.

Definizioni

- 2.1 Tutti i termini e le espressioni con l'iniziale maiuscola usati e non altrove definiti nel presente Contratto Quadro avranno il significato di seguito indicato:

ARERA: indica l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Aggiudicazione: indica l'individuazione da parte dell'Acquirente dei fornitori per la stipula di contratti oggetto dell'Avviso;

Avviso: indica il documento pubblicato sul sito www.acquirenteunico.it con il quale l'Acquirente avvia una procedura di selezione di fornitori per la stipula di contratti di acquisto di energia elettrica per il Periodo di Consegna. La data di pubblicazione e gli elementi identificativi dell'Avviso vengono di volta in volta riportati nel Contratto Individuale;

Data di Aggiudicazione: data in cui l'Acquirente rende disponibile l'Aggiudicazione al Fornitore tramite il proprio sito internet www.acquirenteunico.it;

Data di Pagamento: indica il 16° (sedicesimo) Giorno Lavorativo del secondo Mese successivo a quello di somministrazione, a cui si riferisce la fattura;

Giorno Lavorativo: indica ciascun giorno in cui le banche sono aperte al pubblico sulla piazza di Roma;

GME: indica il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;

Mese: indica il periodo compreso tra le 00.00 del primo giorno di ciascun mese di calendario e le ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese stesso;

MTE: indica il mercato a termine dell'energia elettrica gestito dal GME;

MW: megawatt;

MWh: megawattora;

Periodo di Consegna: indica il periodo in cui dovrà avvenire la somministrazione di energia elettrica secondo quanto riportato nel Contratto Individuale;

Prezzo Baseload: indica il prezzo orario, così come determinato in esito all'Aggiudicazione per ogni singola offerta, espresso in euro/MWh, relativo al Prodotto Baseload;

Prezzo Peakload: indica il prezzo orario, così come determinato in esito all'Aggiudicazione per ogni singola offerta, espresso in euro/MWh, relativo al Prodotto Peakload;

Prezzo Medio Baseload: indica il prezzo calcolato come media ponderata dei Prezzi Baseload delle singole offerte aggiudicate per le relative Quantità Aggiudicate Baseload, arrotondata con arrotondamento commerciale alla 2° (seconda) cifra decimale, espresso in euro/MWh;

Prezzo Medio Peakload: indica il prezzo calcolato come media ponderata dei Prezzi Peakload delle singole offerte aggiudicate per le relative Quantità Aggiudicate Peakload, arrotondata con arrotondamento commerciale alla 2° (seconda) cifra decimale, espresso in euro/MWh;

Prodotto Baseload: indica il prodotto fornito dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dei giorni del Periodo di Consegna;

Prodotto Peakload: indica il prodotto fornito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni dal lunedì al venerdì del Periodo di Consegna;

Programma Contrattuale: indica le quantità orarie di energia elettrica, relative a ciascuna delle ore di durata del Prodotto Baseload e del Prodotto Peakload, espresse in MWh, corrispondenti rispettivamente alla Quantità Aggiudicata Baseload Totale e alla Quantità Aggiudicata Peakload Totale;

Quantità Aggiudicata Baseload: indica la potenza, espressa in MW, che l'Acquirente ha aggiudicato al Fornitore per il Prodotto Baseload e relativa a una singola offerta;

Quantità Aggiudicata Peakload: indica la potenza, espressa in MW, che l'Acquirente ha aggiudicato al Fornitore per il Prodotto Peakload e relativa a una singola offerta;

Quantità Aggiudicata Baseload Totale: indica la somma, espressa in MW, delle Quantità Aggiudicate Baseload;

Quantità Aggiudicata Peakload Totale indica la somma, espressa in MW, delle Quantità Aggiudicate Peakload.

- 2.2 Nell'ambito del Contratto, i termini come sopra definiti conserveranno il significato loro attribuito nella relativa definizione, qualunque sia il contesto in cui saranno utilizzati ed a prescindere dal fatto che l'utilizzo avvenga in forma singolare o plurale.
- 2.3 I titoli degli articoli del Contratto sono posti al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di essi non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

Articolo 3.

Oggetto del Contratto

- 3.1 Oggetto del Contratto è la somministrazione di energia elettrica, secondo le modalità previste nello stesso, da parte del Fornitore all'Acquirente.
- 3.2 Il Fornitore si impegna a consegnare, e l'Acquirente si impegna a ricevere consegna, dei quantitativi di energia elettrica corrispondenti al Programma Contrattuale mediante registrazione delle relative transazioni, rispettivamente in vendita e in acquisto, su MTE ovvero mediante le diverse modalità di volta in volta stabilite dalla normativa applicabile.
- 3.3 La registrazione delle transazioni di cui a ciascun Contratto Individuale dovrà avvenire entro i termini e con le modalità indicate nel relativo Avviso e riportate nel Contratto Individuale.

- 3.4 Il Prezzo Medio Baseload, il Prezzo Medio Peakload, la Quantità Aggiudicata Baseload Totale, la Quantità Aggiudicata Peakload Totale e la durata del Contratto Individuale, verranno di volta in volta indicati in ciascun Contratto Individuale.
- 3.5 Le modalità di pagamento dell'energia elettrica e il trasferimento all'Acquirente del diritto di proprietà, libero da vincoli, gravami ed oneri di qualsiasi genere, sull'energia elettrica oggetto del Contratto, avverrà secondo le modalità previste dalla disciplina del mercato elettrico e dalle disposizioni tecniche di funzionamento dell'MTE pubblicate dal GME.

Articolo 4.

Oneri accessori

- 4.1 Tutti i costi ed oneri sostenuti per la messa a disposizione dell'energia elettrica presso l'MTE, ivi compresi i costi di trasmissione, risoluzione delle congestioni e dispacciamento, sono a carico del Fornitore.
- 4.2 Tutti i costi ed oneri sostenuti per il prelievo dell'energia elettrica presso l'MTE, ivi compresi i costi di trasmissione, risoluzione delle congestioni e dispacciamento, sono a carico dell'Acquirente.
- 4.3 Qualsiasi altro costo o onere applicabile al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica non direttamente imputabile all'Acquirente resterà ad esclusivo carico del Fornitore.
- 4.4 Le Parti accettano, anche in via aleatoria, i prezzi da corrispondersi ai sensi del Contratto, inclusi, a titolo di chiarimento, il Prezzo Medio Baseload e il Prezzo Medio Peakload, e, pertanto, accettano, in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile, l'inammissibilità di qualsiasi diritto alla revisione del prezzo e dei quantitativi, specificati in ciascun Contratto Individuale, e alla risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
- 4.5 Le Parti espressamente danno atto e riconoscono che rivestendo il GME il ruolo di controparte centrale sull'MTE, la liquidazione e regolazione delle partite economiche avverranno secondo quanto previsto dalla disciplina del mercato elettrico e dalle disposizioni tecniche di funzionamento dell'MTE pubblicate dal GME.

Articolo 5.

Mancata Registrazione o Accettazione

- 5.1 Qualora il Fornitore non adempia all'obbligo di cui all'articolo 3.2 e 3.3, il Fornitore corrisponderà all'Acquirente, a titolo di penale, salvo il maggior danno, il prodotto tra:
- (i) la differenza, per ogni unità di tempo di mercato, se positiva, tra il prezzo di riferimento dell'energia elettrica nel "mercato del giorno prima" (PUN Index GME) del giorno di programmata consegna e il prezzo determinato in esito all'Aggiudicazione per ciascun prodotto oggetto del Contratto; e
 - (ii) l'energia elettrica non consegnata mediante registrazione su MTE per ciascun prodotto oggetto del Contratto.

- 5.2 Qualora l'Acquirente non adempia all'obbligo di cui all'articolo 3.2 e 3.3, l'Acquirente corrisponderà al Fornitore, a titolo di penale, salvo il maggior danno, il prodotto tra:
- (i) la differenza, per ogni unità di tempo di mercato, se negativa, tra il prezzo di riferimento dell'energia elettrica nel "mercato del giorno prima" (PUN Index GME) del giorno di programmata consegna e il prezzo determinato in esito all'Aggiudicazione per ciascun prodotto oggetto del Contratto; e
 - (ii) l'energia elettrica non accettata mediante registrazione su MTE per ciascun prodotto oggetto del Contratto.
- 5.3 Qualora la mancata registrazione, sia essa in vendita o in acquisto, sia dovuta a impedimenti tecnici di carattere straordinario del sistema di registrazione su MTE, il Fornitore:
- (i) dovrà corrispondere all'Acquirente un importo pari al prodotto tra l'energia non registrata e la differenza, per ogni unità di tempo di mercato, se positiva, tra il prezzo di riferimento dell'energia elettrica nel "mercato del giorno prima" (PUN Index GME) del giorno di programmata consegna e il prezzo determinato in esito all'Aggiudicazione per ciascun prodotto oggetto del Contratto, o
 - (ii) avrà diritto di ricevere dall'Acquirente un importo pari al prodotto tra l'energia non registrata e la differenza, per ogni unità di tempo di mercato, se negativa, tra il prezzo di riferimento dell'energia elettrica nel "mercato del giorno prima" (PUN Index GME) del giorno di programmata consegna e il prezzo determinato in esito all'Aggiudicazione per ciascun prodotto oggetto del Contratto.
- Resta inteso che in tali casi la Parte impossibilitata ad adempiere non sarà tenuta a corrispondere all'altra Parte l'eventuale maggior danno subito.
- 5.4 Entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo di ciascun Mese, la Parte debitrice, riceverà dalla Parte creditrice la comunicazione dell'importo dovuto ai sensi degli articoli 5.1, 5.2 o 5.3. La Parte debitrice potrà, eventualmente, contestare il valore dell'importo dovuto ai sensi della comunicazione entro cinque (5) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione stessa, a pena di decadenza.
- 5.5 Ove la Parte debitrice sollevi contestazioni in merito al calcolo della somma dovuta, le Parti tenteranno, in buona fede, di raggiungere un accordo in relazione agli importi contestati entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla ricezione di tali contestazioni. Qualora entro tale termine le Parti non raggiungano un accordo, la controversia verrà deferita al Collegio Arbitrale secondo quanto previsto all'articolo 14. Alla scadenza del predetto periodo di 7 (sette) Giorni Lavorativi – in difetto di diverso accordo – in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito del giudizio arbitrale l'importo contestato dovrà essere comunque corrisposto ai sensi di quanto previsto nell'articolo 5.6.
- 5.6 Ove la controparte non abbia sollevato contestazioni entro il secondo termine di cui all'articolo 5.4, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 5.4, la Parte che dovrà ricevere il pagamento invierà all'altra Parte, anticipandone copia via mail e/o PEC, una fattura per l'esatto importo ai sensi degli articoli 5.1 e 5.2 o 5.3. In caso di emissione di fatture per importi diversi da quelli comunicati, esse dovranno essere stornate tramite l'emissione di una nota di accredito per l'intero importo.
- 5.7 Tutti i pagamenti dovuti dovranno essere effettuati con valuta beneficiario entro la Data di Pagamento mediante bonifico sui conti correnti bancari indicati nel Contratto Individuale.

Articolo 6.

Risoluzione del Contratto e recesso

- 6.1 Qualora una delle Parti non adempia agli obblighi di cui all'articolo 3.2 e 3.3 entro i termini ivi previsti, l'altra Parte potrà, mediante comunicazione inviata a tramite posta elettronica certificata (PEC), diffidare la Parte inadempiente ad adempiere entro 1 (un) Giorno Lavorativo dall'avvenuta ricezione della diffida. Scaduto inutilmente tale termine, il Contratto verrà automaticamente risolto e la Parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di quanto indicato al precedente articolo 5, fermo restando che il Contratto Quadro continuerà ad avere efficacia in relazione ai Contratti Individuali già sottoscritti e ai relativi obblighi di pagamento.
- 6.2 Ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile mediante comunicazione all'altra Parte tramite posta elettronica certificata (PEC) qualora l'altra Parte cessi, anche temporaneamente, di essere abilitata ad operare sul MTE.
- 6.3 Ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto:
- a) nel caso sia risolto per inadempimento dell'altra Parte qualsiasi altro contratto in essere tra le Parti; o
 - b) ove una Parte versi in stato di insolvenza, sia iscritta nel registro dei protesti ovvero sia stata intrapresa un'azione volta a far dichiarare la Parte fallita, ad assoggettarlo ad una qualsiasi altra procedura concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell'attività, previa comunicazione dell'altra Parte dell'intenzione di recedere dal Contratto tramite posta elettronica certificata (PEC).
- 6.4 Ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto Quadro dandone comunicazione all'altra con 20 (venti) Giorni Lavorativi di preavviso, fermo restando che in relazione ai Contratti Individuali le cui obbligazioni non siano state interamente eseguite troveranno applicazione le previsioni del Contratto Quadro.
- 6.5 In caso di risoluzione del Contratto ai sensi dei precedenti commi, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge e/o dal Contratto, incluso il diritto al risarcimento dei danni.

Articolo 7.

Cessione del Contratto

- 7.1 Nessuna delle Parti potrà cedere il Contratto, né i diritti od obblighi da esso derivanti, se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 8.

Dichiarazioni e garanzie

- 8.1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra quanto segue:
- a) di essere debitamente costituita e di avere pieno potere ed autorità di eseguire ed assicurare l'adempimento delle prestazioni previste nel Contratto;

- b) di avere il potere di addivenire alla stipula del Contratto, di possedere tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle prestazioni in esso previste, compreso l'abilitazione ad operare sull'MTE, e che la stipula del Contratto non viola alcuna previsione di legge, regolamento, decreto o altra determinazione con valore normativo o regolamentare, o previsione di altro contratto stipulato dalla Parte;
- c) non è in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile o situazioni simili previste dalla legge dello Stato di costituzione, non è insolvente, non è iscritta nel registro dei protesti e non è stata intrapresa alcuna azione volta a far dichiarare la Parte fallita, ad assoggettarla ad una qualsiasi altra procedura concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell'attività;
- d) che non sono in corso e/o non vi è notizia che siano in atto o stiano per essere posti in atto azioni legali o procedimenti davanti a qualsivoglia organo di giustizia o pubblica Autorità che possano in qualsivoglia maniera minacciare il corretto adempimento del Contratto;
- e) che i propri rappresentanti indicati in premessa sono debitamente autorizzati alla sottoscrizione del Contratto.

Articolo 9.

Trattamento dei dati e riservatezza

- 9.1 I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.
- 9.2 In particolare, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art. 13 del Codice Privacy, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, AU informa che:
 - Titolare del Trattamento: Acquirente Unico S.p.A. ("AU S.p.A."), con sede legale in Roma Via Guidubaldo Del Monte n. 45, Codice Fiscale e Partita IVA 05877611003, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Delegato Prof. R. Giuseppe Moles, tel: 06.8013.1, Fax: 06.8013.4086, pec: au@pec.acquirenteunico.it;
 - Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): ai sensi dell'art. 37 del GDPR, AU S.p.A. ha designato un Responsabile della protezione dati (DPO o RPD) che potrà essere contattato alla seguente e-mail: rpd@acquirenteunico.it.

Ulteriori chiarimenti in merito al trattamento dei dati personali da parte di AU S.P.A. potranno essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo mail: rpd@acquirenteunico.it.

- 9.3 Informazioni sui dati raccolti:

Oggetto del trattamento sono i dati personali (ad es. nome, cognome, data di nascita, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, PEC, codice fiscale, partita IVA, riferimenti bancari e di pagamento etc. – in seguito, "dati personali" o anche "dati") forniti ad AU s.p.a. in relazione alla procedura di gara in oggetto; essi formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta AU s.p.a. Tra i dati

personali ci potrebbero essere anche categorie particolari di dati c.d. sensibili (idonei, ad esempio, a rivelare l'eventuale stato di salute, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi a condanne penali, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona); gli stessi potranno essere trattati solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice della Privacy e degli artt. 9 e 10 del GDPR. Sono richiesti e vengono trattati dati personali relativi ai soggetti che fanno parte a vario titolo dell'impresa (titolare, soci, procuratori etc..) e/o suoi delegati o soggetti collegati, nonché ai soggetti cessati.

9.4 Liceità e finalità del trattamento:

I dati forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge in relazione al contratto quadro in oggetto e, qualora non forniti, impedirebbero la partecipazione alla procedura, l'affidamento, la stipula e l'esecuzione del contratto (6 par. 1 lett. b, del GDPR).

Il trattamento dei dati personali si fonda sui seguenti presupposti di liceità:

- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento, ivi compresa la rendicontazione nei confronti di Enti ai quali la legge riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti della Stazione Appaltante (art. 6 par. 1 lett. c, del GDPR);
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e, del GDPR).

9.5 Destinatari dei dati personali:

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso è riconosciuta dalla legge, dalla normativa regolamentare, tra cui Enti Pubblici (Autorità di controllo ed in genere tutti i Soggetti/Enti rispetto ai quali debbono essere effettuati accertamenti e verifiche sui fornitori richieste dalla legge), ovvero a privati che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento (Giornali ed enti preposti alle attività di pubblicazione previste dalla legge), notai, Autorità Giudiziaria, banche e poste, nonché ad altri soggetti in adempimento alle obbligazioni derivanti dall'atto per i quali vengono forniti (es. avvocati in caso di contenziosi, consulenti tecnici, società di recupero crediti etc..). I dati personali potranno essere comunicati agli Uffici Interni della Stazione Appaltante, Consulenti ed ispettori per il Sistema di Gestione Qualità, Amministratori ed Organi di controllo societari e relativi consulenti, fornitori per l'implementazione dei sistemi informativi utilizzati. I dati personali potranno essere diffusi in adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla legge.

9.6 Modalità del trattamento:

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti, espressamente designati da AU S.p.A. come autorizzati o delegati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di raccolta, registrazione, consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate. AU S.p.A. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, par. 1 e 4 del GDPR. I dati saranno conservati presso la sede legale di AU S.p.A. per la durata

prevista dalla normativa in materia di conservazione di documenti ai fini amministrativi, contabili, fiscali, assicurativi (di regola, 10 anni), fatti salvi diversi termini di conservazione stabiliti dalle norme speciali.

9.7 Diritti degli Interessati:

L'Operatore Economico e ciascun soggetto a vario titolo interessato dalla procedura di gara potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR);
- di ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento che la riguarda (artt. 16, 17 e 18 del GDPR);
- di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);
- alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7, par. 3, del GDPR);
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante della Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f), del GDPR);
- ogni altro diritto riconosciutogli dall'ordinamento vigente.

9.8 Ciascuna Parte si obbliga a mantenere e a far mantenere la riservatezza delle informazioni confidenziali riguardanti l'altra Parte di cui sia venuta a conoscenza in occasione della negoziazione ed esecuzione del Contratto e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere tali informazioni, fatta eccezione per quelle la cui divulgazione sia imposta da provvedimenti di legge, o regolamentari, o da provvedimenti giudiziari. Tale obbligo dovrà essere rispettato per un periodo di 10 (dieci) anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti del Contratto.

Articolo 10.

Comunicazioni

- 10.1 Salvo quanto espressamente previsto altrove nel Contratto Quadro, qualsiasi comunicazione tra le Parti ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata mediante posta elettronica e/o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di cui al Contratto Individuale.
- 10.2 Ciascuna Parte elegge altresì domicilio presso il proprio indirizzo di cui al Contratto Individuale (ovvero presso il diverso indirizzo eventualmente comunicato in futuro ai sensi del presente articolo) e ciò ad ogni fine relativo al Contratto, ivi comprese eventuali notificazioni giudiziarie.

Articolo 11.

Modifiche al Contratto e modifiche normative

- 11.1 Nessuna modifica al Contratto sarà valida ed efficace se non risultante da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
- 11.2 Nell'ambito del Contratto, qualunque riferimento a disposizioni normative o regolamentari attualmente in vigore, dovrà intendersi effettuato anche alle eventuali disposizioni che modifichino o integrino il contenuto normativo delle stesse o che le sostituiscano.
- 11.3 Disposizioni imposte dalla legge o da pubbliche Autorità si intenderanno automaticamente inserite nel Contratto, anche in sostituzione delle clausole concordate tra le Parti.
- 11.4 Ove uno o più indici a cui si fa riferimento nel Contratto non siano più pubblicati o vengano pubblicati con discontinuità, essi si intenderanno sostituiti da nuovi parametri la cui applicazione produca effetti sostanzialmente identici a quelli prodotti dagli indici sopra menzionati. Ove l'applicazione automatica dei nuovi indici di riferimento non risulti possibile, troverà applicazione quanto previsto all'articolo 11.5.
- 11.5 Ove modifiche di disposizioni normative o regolamentari rendessero ineseguibili in tutto o in parte, per una delle Parti o per entrambe, le obbligazioni stabilite ai sensi del Contratto o che comunque richiedano una modifica dello stesso e l'inserimento automatico di tali modifiche, ai sensi dell'articolo 11.3, non risulti possibile, l'Acquirente avrà la facoltà di proporre al Fornitore modifiche al Contratto. Il Fornitore si impegna a manifestare la propria accettazione ovvero mancata accettazione delle modifiche proposte entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa proposta. In difetto di comunicazione da parte del Fornitore entro il termine sopra menzionato, le modifiche del Contratto proposte dall'Acquirente si intenderanno accettate. In caso di mancata accettazione da parte del Fornitore, ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere dal Contratto comunicando la propria volontà con 30 (trenta) giorni di preavviso, senza che l'altra Parte possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo per l'avvenuto recesso.

Articolo 12.

Imposte

- 12.1 Tutti gli importi di cui è previsto il pagamento a norma del Contratto si intendono al netto delle relative imposte, il cui importo, se dovuto secondo rivalsa, dovrà essere aggiunto a ciascuna fattura.
- 12.2 Il Fornitore, ove fiscalmente residente all'estero, si impegna a fornire completa assistenza all'Acquirente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria dello Stato ove il Fornitore è fiscalmente residente per la predisposizione e presentazione della documentazione richiesta da tale amministrazione finanziaria per l'applicazione della convenzione internazionale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa tra l'Italia e tale stato estero.

Articolo 13.

Legge applicabile

13.1 Il Contratto è sottoposto alla legge italiana.

Articolo 14.

Clausola Compromissoria

- 14.1 Le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo per comporre in via amichevole qualsiasi controversia insorta tra le Parti in merito alle disposizioni del Contratto.
- 14.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e comunque ogni e qualsiasi controversia ad esso relativa o connessa, che non possa essere composta in via amichevole, verrà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo dai due arbitri. Il terzo arbitro fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale. La Parte che intenda ricorrere al Collegio Arbitrale dovrà notificare all'altra Parte la richiesta di arbitrato a mezzo ufficiale giudiziario, nella quale dovranno essere indicati l'oggetto e il titolo della domanda, nonché le generalità dell'arbitro da essa nominato. Qualora la Parte convenuta non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla notificazione della richiesta di arbitrato della Parte attrice, ovvero gli arbitri nominati dalle Parti non raggiungano un accordo per la designazione del terzo arbitro entro 20 (venti) giorni dalla nomina dell'arbitro della Parte convenuta, la designazione dell'arbitro della Parte convenuta o, rispettivamente, del terzo arbitro verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della Parte più diligente.
- 14.3 Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e dovrà emettere il lodo entro 180 (centottanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio stesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse dalle Parti di comune accordo. Il lodo reso dal Collegio Arbitrale, in conformità ai precedenti paragrafi, sarà definitivo ed inappellabile. Le Parti si danno reciprocamente atto che intendono riferirsi ad un arbitrato rituale secondo diritto e che, per quanto non espressamente previsto nel Contratto Quadro, dovranno applicarsi le norme di cui agli articoli 808 e seguenti del codice di procedura civile.
- 14.4 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti che non fossero risolte in via amichevole e che non possano essere devolute al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 14.2 saranno devolute alla cognizione del Foro di Roma.

l'Acquirente

il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti approvano specificamente i seguenti articoli:

4.3 (oneri accessori), 4.4 (deroga all'articolo 1467 c.c.), 5 (penali per mancata consegna e accettazione e decadenza dal diritto di contestazione), 6 (risoluzione e recesso), 9.2 (riservatezza), 11.5 (modifiche contrattuali e decadenza), 14 (clausola compromissoria e foro competente).

il Fornitore